PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5412 di Venerdì 16 giugno 2023

Interpello: la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla formazione e alle ore di frequenza obbligatoria dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il quesito, le premesse e la risposta della Commissione.

Roma, 16 Giu ? La **Commissione per gli interpelli** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, risponde, come ricordato più volte nel nostro giornale, ai **quesiti di ordine generale** sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro inoltrati dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

In questi anni la Commissione interpelli è intervenuta più volte sulla nomina, sulle modalità di designazione e, più in generale, sulla figura del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (RLS) che, come indicato all'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, è "*la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*".

Gli interpelli pubblicati ha risposto, ad esempio, a specifici quesiti sulla nomina, revoca e durata in carica degli RLS (Interpello n. 16/2014) o sulla possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di poter eleggere RLS non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali (Interpello n. 20/2014) o, più recentemente, su alcuni diritti dell'RLS (Interpello n. 2/2020).

Altri chiarimenti hanno, più recentemente, riguardato il tema della **formazione** con riferimento particolare alle ore di frequenza obbligatoria dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e in relazione ad un quesito inviato alla Commissione dalla Regione Sardegna.

In risposta al quesito è stato pubblicato il **12 giugno 2023** il nuovo **Interpello n. 3/2023**, approvato dalla Commissione e avente per oggetto "*Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all'art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023*".

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Interpello n. 3/2023

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all'art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- L'interpello 3/2023 e il quesito della Regione Sardegna
- Le premesse della Commissione Interpelli
- L'interpello 3/2023: la risposta della Commissione Interpelli

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_LOG] ?#>

L'interpello 3/2023 e il quesito della Regione Sardegna

Come indicato in premessa, a inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli è la **Regione autonoma della Sardegna** ? Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

La Regione Sardegna ha avanzato **istanza di interpello** per conoscere il parere della Commissione in merito: '*all'obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall'art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali*".

In particolare con l'istanza si vuole sapere '(...) *se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l'assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008*'.

Come sempre, per rispondere al quesito la Commissione fa alcune **premesse normative** con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e ricordando alcuni aspetti relativa alla formazione degli RLS.

Le premesse della Commissione Interpelli

Nelle premesse della Commissione si fa particolare riferimento all'**articolo 37**, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", che al comma 1, prevede che: "*Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a*:

1. *concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*
2. *rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda*";

Inoltre sempre l'**articolo 37 al comma 10**, precisa che: "*Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi*";

E al **comma 11** "dispone, altresì, che: '*Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale* (...)', nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: '*La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori*';

Infine il successivo **comma 12**, sempre dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, chiarisce che: '*La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori*'.

L'interpello 3/2023: la risposta della Commissione Interpelli

Al di là delle premesse della Commissione Interpelli riprendiamo, per completezza, anche il contenuto della prima parte del comma 11:

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

1. *principi giuridici comunitari e nazionali;*
2. *legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
3. *principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*
4. *definizione e individuazione dei fattori di rischio;*

5. *valutazione dei rischi;*
6. *individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
7. *aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*
8. *nozioni di tecnica della comunicazione.*

(...)

In definitiva la Commissione Interpelli, nel rispondere al quesito della Regione Sardegna, ritiene che "l'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 **preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione** del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di **32 ore iniziali**, disponendo, altresì, espressamente, che le **modalità, la durata e i contenuti specifici** della formazione del R.L.S., vengano stabiliti **in sede di contrattazione collettiva nazionale**".

RTM

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it